

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	DIRITTO COMMERCIALE
02	ENTI NON COMMERCIALI
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Accertamento e riscossione - Pagamento delle imposte accertate
	LAVORO
05	LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro
	INTERNAZIONALE
06	INTERNAZIONALE
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore - Nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti - Adempimento dell'obbligo in seguito a espressa richiesta formale del RUNTS (nota Min. Lavoro 22.12.2023 n. 14432)

Il Ministero del Lavoro, con la nota 22.12.2023 n. [14432/2023](#), ha chiarito che gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS che non hanno nominato l'organo di controllo o il revisore, pur avendo superato nei bilanci 2021 e 2022 i parametri di cui agli [artt. 30 e 31](#) del DLgs. 117/2017, riceveranno richiesta formale da parte degli uffici del RUNTS ad ottemperare a tali obblighi.

La mancata nomina dei citati organi da parte dell'ente entro il termine concesso dall'ufficio costituirà presupposto per l'avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS.

### *Controlli da parte dell'ufficio del RUNTS*

Il Ministero rileva che gli uffici del Registro unico hanno potuto prendere atto del superamento dei citati parametri solo in occasione dell'effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022). In questi casi, si chiarisce nella nota, gli uffici debbono richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggettinominati.

### *Nomina tardiva*

La nomina dell'organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l'ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell'ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell'evento da cui scaturisce l'obbligo. Nel caso in cui, invece, a fronte del termine concesso dall'ufficio, l'ente non provvedesse alla nomina senza una valida giustificazione tale inadempienza potrà essere considerata ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.

### *Mancato superamento dei limiti nel 2023*

L'organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall'approvazione del bilancio antecedente all'affidamento dell'incarico, relazioneranno all'organo competente (assemblea, organo di indirizzo, ecc.) sulla bozza del primo bilancio d'esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all'accettazione dell'incarico, effettuando i propri controlli sull'esercizio nel quale avviene la nomina. Il mancato superamento dei parametri nel bilancio 2023, qualora gli stessi fossero stati superati negli esercizi 2021 e nel 2022, non legittima il venir meno dell'obbligo di nomina, poiché ai fini della cessazione dell'obbligo le soglie devono essere rispettate per due esercizi consecutivi.

### *Enti già costituiti*

Viene analizzata la situazione degli enti che prima di iscriversi al RUNTS operavano come enti disciplinati dal libro I del codice civile non essendo ETS di diritto. A riguardo, si prendono a riferimento quegli enti per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all'istanza risulti il superamento delle soglie dimensionali di cui agli [artt. 30 e 31](#) del DLgs. 117/2017.

Secondo il Ministero del Lavoro, nei confronti degli enti neo-iscritti dovranno essere considerati, ai fini dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore, anche i bilanci del biennio antecedente all'iscrizione al RUNTS, fermo restando che l'obbligo di nomina scatta solo a seguito dell'iscrizione al Registro unico del Terzo settore.

Consentire agli enti neo-iscritti già operativi di attendere due ulteriori annualità per attivare l'organo di controllo o il revisore legale da un lato risulterebbe illogico nei confronti delle esigenze di tutela del patrimonio, degli associati e dei terzi, considerato che il predetto organo e il revisore

legale rappresentano una garanzia aggiuntiva del corretto svolgimento delle attività; dall'altro, costituirebbe una disparità nei confronti dei soggetti già iscritti che si trovano nelle medesime condizioni e che invece dovrebbero adempiere senza attendere gli ulteriori due anni.

Nota Min. Lavoro e politiche sociali 22.12.2023 n. 14432

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2023 - "Per gli ETS nomina di organo di controllo o revisore dopo la richiesta del RUNTS" - De Angelis*

## Fiscale

### IMPOSTE DIRETTE

[Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Tabelle ACI per l'anno 2024 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale](#)

Sono state pubblicate sulla *G.U.* 22.12.2023 n. 298 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del *fringe benefit* 2024.

#### ***Veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020***

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la disciplina di determinazione del *fringe benefit* in base all'inquinamento dell'auto prevista dall'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'[art. 1](#) co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Per i suddetti veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% (a decorrere dal 2021);
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% (a decorrere dal 2021).

Pertanto, le tabelle ACI 2024 con importi validi per il 2024 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei *fringe benefit* in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).

Ad esempio, considerando una berlina (es. Audi A3 2020 SPB 40 TFSI QUATTRO S TR), il costo chilometrico ACI per il 2024 è pari a 0,6389 euro, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a benzina, il *fringe benefit* annuale è determinato come di seguito:

- 2.395,88 euro, con percentuale del 25% (25% di 0,6389 × 15.000 km);
- 2.875,05 euro, con percentuale del 30%;
- 4.791,75 euro, con percentuale del 50%;
- 5.750,10 euro, con percentuale del 60%.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. [46](#) ha chiarito che:

- la locuzione "*di nuova immatricolazione*" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020;

- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del *benefit* costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020";
- è necessario, tra l'altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020;
- nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo l'1.7.2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il *benefit* dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

#### **Deducibilità in capo all'impresa**

Ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, lato impresa si applica la lett. b-bis) del co. 1 dell'[art. 164](#) del TUIR, ai sensi della quale i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nel caso di specie non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000,00 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede 18.075,99 euro.

Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (C.M. 10.2.98 n. [48](#), § 2.1.2.1).

Inoltre, non è necessario che:

- l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2023 - "Pubblicate le tabelle ACI 2024 per la determinazione del fringe benefit" - Redazione*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.*

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[IVA - Accertamento e riscossione - Pagamento delle imposte accertate - Rivalsa successiva all'accertamento – Definizione agevolata degli accertamenti con adesione ex L. 197/2022 \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.12.2023 n. 481\)](#)

Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. [481](#), l'Agenzia delle Entrate, in tema di esercizio del diritto alla rivalsa dell'IVA ex [art. 60](#) co. 7 del DPR [633/72](#), ha precisato che il cedente può addebitare l'IVA nei confronti del cessionario, anche se il pagamento della medesima all'Erario sia stato effettuato a fronte dell'accertamento con adesione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. [35](#), § 2.1) e/o della definizione degli accertamenti con adesione ex [art. 1](#) co. 179 della L. [197/2022](#).

L'addebito dell'IVA a seguito di adesione, inoltre, può essere operato anche nei confronti della società incorporante ove per effetto di una fusione per incorporazione l'originario cessionario/committente (incorporata) sia confluito nella società incorporante.

Infatti, il cessionario/committente è individuabile nella società incorporante, la quale, a seguito dell'operazione di fusione, subentra ex art. 2054-*bis* c.c. in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

#### **Inquadramento normativo**

L'[art. 60](#) co. 7 del DPR 633/72 consente al contribuente cedente o prestatore di addebitare in rivalsa l'IVA versata e/o la maggiore imposta versata oltre alle sanzioni e agli interessi, a seguito di avvisi di accertamento o rettifica, nei confronti del cessionario/committente (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. [1](#)).

Il legislatore, nel disciplinare a livello normativo l'addebito dell'IVA nei confronti del cessionario, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa; esso ha carattere facoltativo e naturaprivatistica, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti (distinguendosi dalla rivalsa IVA ordinaria, obbligatoria ex [art. 18](#) del DPR [633/72](#)).

La rivalsa successiva all'accertamento, quindi, non soltanto è successiva al compimento dell'operazione, ma implica che il cedente/prestatore abbia definito l'accertamento ed eserciti il diritto nei confronti del cessionario/committente.

È consentito l'addebito in rivalsa dell'IVA anche a seguito della definitività dell'accertamento per (circ. Agenzia Entrate 17.12.2013 n. [35](#)) accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e mediazione tributaria.

### **Modalità**

Il cedente dovrà emettere nei confronti della società incorporante, a seguito del pagamento delle singole rate dell'accertamento con adesione e/o della definizione degli accertamenti con adesione:

- una fattura (con le indicazioni previste ex [art. 21](#) o [21-bis](#) del DPR [633/72](#)), che riporti sia l'imponibile che l'imposta e richiami, ove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e e gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa (in alternativa, è consentita l'emissione di una nota di variazione in aumento, evidenziante anch'essa imponibile e imposta, ex [art. 26](#) co. 1 del DPR [633/72](#), che richiami la/e fattura/e precedentemente emessa/e);

- una nota di variazione in aumento di sola IVA ex [art. 26](#) co. 1 del DPR [633/72](#), consentita esclusivamente nel caso in cui vi sia una fattura già emessa, seppur errata/incompleta, cui va fatto riferimento nel nuovo documento emesso per esercitare la rivalsa.

Detti documenti andranno annotati nel registro IVA vendite ([art. 23](#) del DPR [633/72](#)) solo per memoria, in quanto l'imposta recuperata non dovrà essere indicata né nella liquidazione periodica IVA, né nella dichiarazione annuale IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. [35](#), § 4.1).

### **Termini**

L'esercizio del diritto alla detrazione per il cessionario/committente deve avvenire entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa al proprio fornitore ai sensi dell'[art. 60](#) co. 7, secondo periodo, del DPR [633/72](#) (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. [1](#)).

art. 60 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.12.2023 n. 481

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2023 - "Il cedente può addebitare l'IVA pagata a fronte di adesione agevolata all'incorporante" - Amato*

*Il Sole - 24 Ore del 23.12.2023, p. 30 - "Basta la fattura per la rivalsa dell'Iva da accertamento" - Abagnale - Santacroce*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Rivalsa" - Greco E.*

## Lavoro

### **LAVORO SUBORDINATO**

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Certificazione della parità di genere - Conseguimento entro il 31.12.2023 - Esonero contributivo - Presentazione delle domande (messaggio INPS 21.12.2023 n. 4614)

L'INPS, con messaggio 21.12.2023 n. [4614](#), ha comunicato il rilascio, sul proprio sito internet, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), del nuovo modulo di istanza *on line* "SGRAVIO PAR\_GEN\_2023" per l'invio entro il 30.4.2024 delle richieste di accesso all'esonero

contributivo connesso al conseguimento della certificazione per la parità di genere di cui all'[art. 46-bis](#) del DLgs. 198/2006.

Possono presentare domanda i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la suddetta certificazione entro il 31.12.2023; per quelli che l'abbiano conseguita dopo tale data, l'Istituto ha annunciato che verranno fornite successive indicazioni.

Con il messaggio n. [4614/2023](#) sono stati inoltre forniti chiarimenti sulle domande di esonero presentate per le certificazioni conseguite entro il 31.12.2022.

#### ***Esonero contributivo legato alla certificazione della parità di genere***

La misura in oggetto, ai sensi dell'[art. 5](#) della L. 5.11.2021 n. 162, consiste in un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui.

La certificazione della parità di genere è rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento CE [765/2008](#).

Possono fruire dell'esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito tale certificazione.

#### ***Presentazione ed elaborazione delle istanze***

Il termine per la presentazione delle istanze nell'ambito della campagna in oggetto è il 30.4.2024.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la retribuzione media mensile globale stimata, l'aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata in relazione al periodo di validità della certificazione di parità;
- il periodo di validità della certificazione di parità con l'indicazione della data di rilascio della stessa, che non può essere successiva al 31.12.2023;
- la dichiarazione sostitutiva ex DPR [445/2000](#) di essere in possesso della certificazione in argomento, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere e la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.

L'elaborazione massiva delle istanze verrà effettuata dopo il 30.4.2024.

#### ***Esonero autorizzato***

Al termine dell'elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive sul possesso dei requisiti richiesti sarà attribuito, in caso di riconoscimento dell'esonero, il codice di autorizzazione (CA) "4R", con comunicazione dell'ammontare dell'esonero fruibile in calce al medesimo modulo di istanza *on line*.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse stanziato, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

#### ***Domande di esonero in relazione al 2022***

Per l'esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30.4.2023, riferite alle certificazioni di parità conseguite entro il 31.12.2022, l'INPS ha precisato che:

- se è già stata presentata domanda non occorre presentarne una nuova, essendo l'esonero riconosciuto per 36 mesi di validità della certificazione;
- in caso di errore nell'indicazione del periodo di validità della certificazione, l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria;
- qualora sia stato dichiarato il possesso di una certificazione valida, poi risultata invalida, verrà disposto il recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.

art. 46 bis DLgs. 11.4.2006 n. 198

Messaggio INPS 21.12.2023 n. 4614

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2023 - "Entro il 30 aprile 2024 le domande di esonero*

per la certificazione di parità di genere" - Gianola

Guide Eutekne - Previdenza - "Pari opportunità - Certificazione della parità di genere" - Gianola G.

## Internazionale

Internazionale - DLgs. "Fiscalità internazionale" attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. 28.12.2023 n. 301 il DLgs. 27.12.2023 n. [209](#), attuativo dell'[art. 3](#) co. 1 lett. c), d), e) ed f) della L. [111/2023](#) (legge delega di riforma fiscale) in materia di fiscalità internazionale.

### **Novità in materia di residenza fiscale**

L'[art. 1](#) del DLgs. 209/2023 revisiona i criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche, individuandoli, in alternativa:

- nella residenza ai sensi del c.c.;
- nel domicilio (luogo ove si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari del soggetto);
- nella presenza fisica nel territorio dello Stato.

Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti in Italia le persone iscritte per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Inoltre, l'[art. 2](#) del DLgs. 209/2023 revisiona la disciplina relativa alla residenza fiscale delle società ed enti, individuandola nei seguenti criteri:

- sede legale;
- sede della direzione effettiva;
- sede della gestione ordinaria in via principale.

### **Novità in materia di CFC**

L'[art. 3](#) del DLgs. 209/2023 apporta rilevanti modifiche alla disciplina delle CFC, intervenendo sulla prima condizione di accesso relativa al livello impositivo della partecipata estera, non modificando la seconda relativa al "peso" dei *passive income*. In particolare, dal 2024 si prevede che le controllate non residenti siano assoggettate a tassazione effettiva non inferiore al 15%, il cui calcolo semplificato (dato dal rapporto tra imposte correnti, anticipate e differite e l'utile ante imposte) presuppone che il bilancio della partecipata sia oggetto di revisione e certificazione. Diversamente, il livello minimo di tassazione effettiva della partecipata deve essere stabilito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Altre novità e norme sulla tassazione minima globale**

L'[art. 4](#) del DLgs. 209/2023 individua le condizioni nel rispetto delle quali è possibile introdurre incentivi fiscali aventi natura di aiuti di Stato.

L'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023 interviene sul regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, introducendo un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50% (ridotta al 40% in determinati casi) e modificando le condizioni di accesso.

L'[art. 6](#) del DLgs. 209/2023 introduce, poi, un regime agevolato del tutto nuovo per le attività economiche "trasferite" in Italia (c.d. *reshoring*), prevedendo la detassazione del 50% dei redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa e di arti e professioni in forma associata, svolte in un Paese extra-UE e "impatriate" in Italia.

Gli artt. da [8](#) a [60](#) del DLgs. 209/2023 sono dedicati alla disciplina sulla tassazione minima globale dei gruppi multinazionali, disponendo l'istituzione di un'imposizione integrativa prelevata attraverso: l'imposta minima integrativa; l'imposta minima suppletiva; l'imposta minima nazionale.

L'[art. 61](#) del DLgs. 209/2023, infine, contiene disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi, disponendo la disapplicazione delle sanzioni a fronte della consegna

(ai verificatori) - e preventiva notizia di possesso (all'Amministrazione finanziaria) - della documentazione idonea al riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi.

### **Decorrenza**

Ai sensi dell'[art. 7](#) del DLgs. 209/2023, le nuove disposizioni relative alla residenza delle persone fisiche si applicano a decorrere dall'1.1.2024; diversamente, le altre disposizioni (residenza delle società, CFC, aiuti di Stato, *reshoring*) entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del decreto).

Le disposizioni relative alla tassazione minima globale, ai sensi dell'[art. 60](#) del DLgs. 209/2023, trovano applicazione (in termini generali) dagli esercizi che decorrono a partire dal 31.12.2023. Le disposizioni sull'imposta minima suppletiva si applicano, invece, dagli esercizi che decorrono a partire dal 31.12.2024, salvo eccezioni.

Con riferimento, infine, alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, l'attuazione pratica è demandata ad un apposito DM già per il periodo d'imposta in corso al 29.12.2023. Inoltre, l'[art. 61](#) co. 3 del DLgs. 209/2023 prevede comunque una disciplina transitoria per i periodi d'imposta anteriori a quello incorso al 29.12.2023.

DLgs. 27.12.2023 n. 209

L. 9.8.2023 n. 111

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2023 - "Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. sulla fiscalità internazionale" - Bernardi - Sanna*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Alberti P. - Corso L.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2023 - "Via libera definitivo al DLgs. delegato sulla fiscalità internazionale" - Odetto*

## FISCALE

DLGS. 18.10.2023 N. 153

### **FISCALE**

**IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - Prestatori dei servizi di pagamento - Obbligo di conservazione e trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri**

In attuazione della L. 22.4.2021 n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), con il presente decreto legislativo viene recepita la direttiva del Consiglio europeo 18.2.2020 n. 284, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, introducendo i nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies nel DPR 633/72.

#### **Obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP)**

A partire dall'1.1.2024, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a raccogliere e a conservare le informazioni relative ai "pagamenti transfrontalieri". Sono tali quelli in cui "il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo" (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).

I dati verranno poi trasmessi alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi, le quali li invieranno ad un'apposita centrale di informazioni ("CESOP"), che costituirà un supporto agli Stati membri per l'individuazione di comportamenti fraudolenti in ambito IVA.

#### **Ambito applicativo**

Le nuove disposizioni si applicheranno nel caso in cui, nel corso di un trimestre civile, un prestatore fornisca servizi di pagamento "corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario" (art. 40-ter del DPR 633/72).

La ratio è quella di limitare l'obbligo a quanto è funzionale e necessario al contrasto delle frodi; la soglia dovrebbe, infatti, consentire di individuare i pagamenti ricevuti nell'ambito di un'attività economica, escludendo, invece, quelli ricevuti per finalità non commerciali che non comportano adempimenti IVA.

#### ***Dati da conservare e trasmettere***

Le nuove disposizioni impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72) e comunicare (nuovo art. 40-quater del DPR 633/72) specifiche informazioni (nuovo art. 40- sexies del DPR 633/72).

Fra di esse, sono presenti:

- il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
- se disponibile, il numero di identificazione IVA o il codice fiscale nazionale del beneficiario;
- l'IBAN o un altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- ove disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri (la data e l'ora del pagamento, l'importo e la valuta, ecc.).

#### ***Soggetti obbligati alla trasmissione***

I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, "limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante", dovranno trasmettere le informazioni raccolte all'Agenzia delle Entrate.

Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, l'art. 40-bis del DPR 633/72 rinvia al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. 385/93), il quale definisce il primo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all'esercizio dell'attività e il secondo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP.

#### ***Termini per la trasmissione e conservazione***

I prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni raccolte all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui esse si riferiscono (nuovo art. 40-quater co. 1 del

DPR 633/72, che richiama l'art. 24-ter co. 1 lett. a) del reg. UE 7.10.2010 n. 904).

L'Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo art. 40-quater co. 2 del DPR 633/72, che richiama l'art. 24-ter co. 3 del reg. UE 7.10.2010 n. 904).

La documentazione va conservata per un periodo di tre anni civili dalla fine dell'anno corrispondente alla data di pagamento (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).

#### ***Modalità di trasmissione***

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).

I file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406675.

#### ***Sanzioni***

Con riferimento ai profili sanzionatori:

- in caso di violazione degli obblighi di conservazione saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 1.000,00 a 8.000,00 euro);
- nel caso in cui siano violati gli obblighi di comunicazione, troveranno, invece, applicazione le sanzioni di cui all'art. 10 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 2.000,00 a 21.000,00 euro).